

Publicazione  
n. 460 del 13.09.01



# COMUNE DI CALABRITTO

-Provincia di Avellino-

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dell'08.09.2001

**Oggetto:** Approvazione regolamento di gestione impianti di distribuzione dell'acqua potabile.

L'anno duemilauno, addì otto del mese di settembre, alle ore 17.00, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di regolare invito diramato dal Sindaco in data 03.09.2001 con prot. N. 4435, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Prof. Giustino Raimato-Presidente  
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 17 e sebbene invitati n. 0 assenti, come segue:

	Cognome e Nome		Presente (si - no)
1	Ing. Carmine	BASILE -Sindaco-	SI
2	Sig. Franco	DI LEONE -Vice-Sindaco-	SI
3	Prof. Giustino	RAIMATO -Presidente-	SI
4	Dott. A. Michele	DEL GUERCIO	SI
5	Dott. Alfonso	DI TROLIO	SI
6	Sig. Alfonso	NAPOLIELLO	SI
7	Prof. A.Michele	RAIMO	SI
8	P.A. Raffaele	MANNIELLO	SI
9	Sig. Mario	MELILLO	SI
10	Dott. Edoardo	DI TROLIO	SI
11	Sig. Gelsomino	CARDELLICCHIO	SI
12	Sig. Gerardo	GONNELLA	SI
13	Prof. Gelsomino	CENTANNI	SI
14	Sig. Donato	CIANCIULLI	SI
15	Sig.na Alessandra	VERRENGIA	SI
16	Avv. L.Angelo	BURDO -Vice-Presidente-	SI
17	Sig. Giacomo	DI POPOLO	SI

Assume la Presidenza il sig. Prof. Giustino RAIMATO nella sua qualità di Presidente.  
Partecipa, in qualità di verbalizzante, il Segretario Comunale: dott. Giovanni LAMATTINA.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed  
Invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione Regolamento di Gestione impianto di distribuzione dell'acqua potabile.**

**Pareri ex art. 53, Legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i.:**

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Il responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

CALABRITTO, 8.9.2001

Interviene il consigliere Centenni per chiedere delucidazioni sul Regolamento, in quanto ha potuto visionare lo stesso solo 24 ore prima della seduta consiliare;

L'Assessore Di Trolio Edoardo relaziona in particolare sulla fasce di eccedenza dei consumi, che vengono ritoccate, mentre le tariffe base rimangono invariate.

Vengono riviste, altresì, anche le tariffe relative alle seconde case che vengono equiparate a quelle dei non residenti. Vengono ridotte le tariffe relative alle pertinenze agricole e quelle connesse alle abitazioni.

Tutto questo vuol essere un primo passo verso un controllo puntuale e razionalizzatore dell'uso dell'acqua potabile, anche attraverso la modifica degli importi delle sanzioni.

Il consigliere Centenni precisa che martedì scorso gli atti non erano ancora pronti. Afferma che il problema dell'acqua è stato sempre affrontato da tutte le diverse Amministrazioni che si sono succedute e che già l'Amministrazione Sierchio aveva modificato l'importo delle sanzioni. Si chiede, infine, se esista una vera volontà politica di giungere alla lettura dei contatori, visto che la previsione della lettura nei mesi di giugno e settembre gli appare problematica, altrimenti ritiene che l'approvazione del Regolamento sarà del tutto inutile.

Interviene il consigliere Napoliello Alfonso, il quale sottolinea - in risposta al precedente intervento - che il problema è stato sollevato proprio perché di natura politica e che sarà risolto dall'Amministrazione;

Interviene il consigliere Del Guercio A. Michele il quale sottolinea che il Regolamento prevede esplicitamente l'uso esclusivo per uso domestico e potabile dell'acqua e la lettura a vista dei contatori nonché l'effettuazione di controlli specifici ;

Prende la parola il Sindaco per affermare che l'approvazione del Regolamento è l'occasione per migliorare il servizio e per responsabilizzare gli utenti, evitando abusi e allacciamenti pirata;

Il Presidente, esauriti gli interventi, pone in votazione l'argomento, con il seguente risultato :  
Presenti e votanti sono 17, Voti favorevoli n. 14, astenuti n.3 (Centanni, Cianciulli, Di Popolo)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti gli esiti della votazione,

**A P P R O V A**

Il nuovo Regolamento Comunale per la gestione dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile composto di n.27 articoli e che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 53 DEL 08.9.2001)

TITOLO I

**GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E SISTEMA DI  
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

**ART. 1**

**GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE**

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Calabritto è gestito in economia
2. La concessione e distribuzione dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi vigenti in materia. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza.
3. Esso è collocato in apposita nicchia realizzata alla base del muro perimetrale dello stabile, in modo che gli incaricati del Comune stesso possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo.
4. L'utente di una presa non può servirsi di essa, senza l'autorizzazione del Comune, Il Comune determina, all'atto della concessione, la presa, il diametro e il luogo di installazione per il collegamento del contatore.
5. E' fatto divieto a chiunque utilizzare prese dell'acquedotto comunale senza la relativa autorizzazione e la stipula del contratto di concessione.

**ART. 2**

**SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE**

1. L'acqua è principalmente destinata ad uso potabile domestico ed igienico, ai servizi generali di igiene degli abitanti e di spegnimento degli incendi, mentre sarà facoltativa la distribuzione per altri usi. sono quindi costituite le seguenti categorie di concessioni
2. Il quantitativo di acqua quale minimo fondamentale di base a tariffa agevolata per gli usi delle seguenti categorie è formato secondo le modalità stabilite nell'allegata tabella A

**TIPO a: categoria - UTENZE DOMESTICHE - RESIDENTI abitazione principale**

Appartengono a questa categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico *in abitazioni di residenza*, aventi caratteristiche di abitazione principale.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI ~~CON~~ G.C.N. 53 DELL'08/9/01

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nel caso di condomini serviti da un unico contatore generale, il quantitativo di consumo minimo, da fatturare a tariffa agevolata è rappresentato dal prodotto del numero delle utenze domestiche residenti per i consumi fatturati per fasce.

#### **TIPO B: - UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI**

Sono comprese, obbligatoriamente, in questa categoria: segherie, autolavaggi, bar, alberghi, ristoranti, etc attività in genere aventi fini di lucro ma di alto consumo e altre attività come es. negozi, generi alimentari, uffici ecc.

**TIPO C: - USO TEMPORANEO** Sono comprese le utenze a carattere temporaneo ivi comprese le utenze ad uso cantiere di lavoro.

#### **TIPO D: UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI E ABITAZIONI SECONDARIE**

Sono comprese tutte le utenze concesse per immobili dove non esistono persone residenti quindi utenze relative alle case inabitate e le abitazioni dei residenti diverse dall'abitazione principale.

#### **TIPO E: - UTENZE PER PERTINENZE AGRICOLE ED AUTORIMESSE**

Sono comprese tutte le utenze concesse per immobili aventi caratteristiche di tipo pertinenziale.

#### **TIPO F - Utenze speciali per usi sociali E FONTANINE PUBBLICHE**

Sono considerate ad erogazione gratuita: - tutte le utenze relative a immobili comunali, statali e regionali, dove non esistono persone residenti e adoperati a fini sociali e pubblici le cui utenze idriche sono destinate a scuole ospedali, edifici di culto, di cultura, di sport e tutte le erogazioni di acqua attraverso fontanine pubbliche nei limiti dei bisogni potabili.

### **ART. 3 DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente il tipo di utenza richiesta, la via ed il numero civico il possesso dei requisiti di legge dello stabile oggetto della concessione, le generalità del proprietario.
2. L'utente all'atto della presentazione della richiesta di concessione ad edificare deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico, specificando, qualora trattasi di condomini, quale delle due opzioni di cui all'art. 6, intende adottare.
3. Lo stesso procedimento sarà applicato per tutti i condomini già esistenti, che facciano richiesta di modifica per adeguare gli impianti a una delle due opzioni sopra descritte. L'ufficio tecnico controllerà che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato e darà informazione all'ufficio tasse.

4. *Possono presentare domanda di concessione con le modalità di cui sopra, tutti coloro che detengono abitazioni ricadenti in altro territorio comunale, sempreché l'allaccio di tali abitazioni sia reso possibile dalla esistenza nella zona di un acquedotto di proprietà dell'Ente per una fascia non superiore a metri 100 dalla linea di confine.*
5. In caso di utenza relativa al contatore generale di un condominio, oltre ai precedenti requisiti, nella domanda devono essere indicati, il tipo, il nome degli intestatari di ogni singola utenza il numero delle unità abitative che compongono il condominio, un verbale di delega per il rappresentante condominiale per la stipula del contratto condominiale.
6. Il Comune può autorizzare la fornitura ad edifici realizzati o da realizzarsi nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.
7. Il richiedente al momento della sottoscrizione della domanda deve produrre tutta la documentazione che gli verrà richiesta dai competenti uffici comunali.

**ART.4**  
**ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DI NUOVA UTENZA**  
**INIZIO DELL'EROGAZIONE**

1. Entro trenta giorni della presentazione della domanda il Comune comunicherà, previo sopralluogo, le condizioni dell'erogazione e le modalità della esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.
2. Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, l'utente dovrà sottoscrivere il contratto di concessione, secondo le modalità di cui all'art. 5, pena la soppressione dell'utenza.
3. Accertato il completamento delle opere di allaccio e la regolare esecuzione delle stesse, il fontaniere comunale installerà il misuratore apponendo, contestualmente, il sigillo di garanzia e redigendone regolare verbale sottoscritto dallo stesso e dall'utente.
4. La decorrenza del contratto di concessione coincide con l'installazione del misuratore e l'inizio dell'erogazione dell'acqua.
5. Sia il canone che le fasce tariffarie dovranno essere corrisposte, proporzionalmente al periodo di erogazione, per l'intero anno se superiore a sei mesi, per metà anno se inferiore.

**ART 5**  
**NORME PER LA CONCESSIONE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale o artigianale al titolare dell'esercizio,

A condizione che sia attestato:

- il diritto al possesso o all'uso dell'immobile

- il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
  - la residenza del titolare dell'utenza
  - la titolarità dell'attività,
2. Il proprietario dell'immobile deve essere comunque cointestatario del contratto. Egli dietro comunicazione scritta può sub intestare il contratto all'inquilino che conduce l'immobile.
  3. Il proprietario é responsabile in solido con l'inquilino di eventuali somme non pagate inerenti il contratto di fornitura dell'acqua.
  4. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto , in regime di sospensione.
  5. La disdetta o il cambio del tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto.
  6. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù' dell'acquedotto.
  7. A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata: più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.
  8. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità' riguarda immobili diversi da quelli in cui viene richiesta la nuova concessione.
  9. Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze in immobili diversi, il Comune potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art.7, fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

## ART 6

### NORME PER LA CONCESSIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN UNITA' CONDOMINIALI

1. Di norma viene concessa una utenza per ogni singola unità abitativa provvista di autonomi servizi idrici e fognari. In caso di condomini (fabbricati comprendenti due o più unità immobiliari) viene prevista una duplice opzione:

#### A) CONDOMINI CON IMPIANTO CENTRALIZZATO

Nei condomini serviti da un unico contatore generale, impianto centralizzato, viene concessa:- una sola utenza per il contatore generale, con ripartizione dei consumi a carico dei condomini, garantendo comunque le agevolazioni previste dall'art.2.

In tal caso il consumo da fatturare a tariffa agevolata è rappresentato dal prodotto del numero delle utenze domestiche residenti (cat. A) per i valori fissati per ciascuna fascia.

I locali diversi dall'abitazione (locali commerciali, artigianali, uffici ecc.) facenti parte del condominio devono essere provvisti di impianti autonomi e per questi

saranno autorizzate singole concessioni.

## **B) CONDOMINI CON IMPIANTO AUTONOMO PER OGNI APPARTAMENTO.**

Nei condomini i cui locali siano serviti da impianti autonomi, viene concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa (locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente predisposto e che i misuratori siano installati, in apposita nicchia, all'esterno del fabbricato e ben visibili.

### **ART. 7 CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in unico originale che rimane presso il competente ufficio, vengono firmati dal rappresentante del servizio, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile o responsabile condominiale e hanno validità ordinaria di anni uno a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui si effettua la domanda di concessione
2. La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto o con raccomandata a/r, fatta pervenire all'ente entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il contratto di utenza si intende risolto:
  - per mancata voltura;
  - per disdetta nei termini stabiliti;
  - per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 90 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
  - nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
  - nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
  - per mancata sostituzione dei misuratori guasti.
4. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto di pretendere il pagamento delle multe previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente in corso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.
5. Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata presunta dell'abuso

**ART.8**  
**LETTURA APPARECCHI DI MISURA**

1. La lettura degli apparecchi di misura sarà effettuata, di norma, due volte l'anno e precisamente nei primi dieci giorni dei mesi di luglio e di settembre di ogni anno. Il consumo rilevato potrà essere comunicato all'utente mediante avviso scritto.
2. Qualora per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuazione della relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese di sospensione.
3. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.
4. Il minimo consumo di acqua di un periodo, risultante dalla lettura in rapporto a quello fissato, non può compensarsi con maggiori consumi verificatisi in periodi sia precedenti che seguenti, né sono computabili i maggiori o minori consumi, nel medesimo periodo dei contatori degli utenti che hanno più concessionari.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a seguito delle letture di cui sopra, di applicare le relative quote sulle eccedenze dei consumi come previsto alla tabella "A" al fine di razionalizzare il consumo dell'acqua e far fronte ad eventuali crisi idriche sistematiche nel periodo estivo.
6. Per i periodi cui si riferiscono le mancate letture, per cause imputabili all'utente, il Comune fatturerà il canone fisso, salvo a gravare tutto il consumo sulla prima bolletta con la lettura effettiva secondo le tariffe vigenti.

**ART. 9**  
**MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Presso l'ufficio tributi del Comune è tenuto uno schedario o registro contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture annuali dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.
2. L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate con apposito atto del Consiglio Comunale secondo le categorie di appartenenza e alle fasce di consumo previste dalle vigenti tariffe
3. In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio tributi procederà alla emissione del ruolo che sarà di norma emesso in unica soluzione. Il pagamento potrà essere rateizzato, come da tabella A, con scadenze prefissate.
4. Le fatture emesse saranno inviate all'indirizzo dei contribuenti.
5. La Tesoreria del Comune ne curerà la riscossione direttamente o a mezzo bollettini di c/c postale o con altro mezzo consentito.
6. L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del consumo in eccedenza entro la scadenza indicata nella fattura stessa.
7. L'indennità di mora, per ritardato o mancato pagamento, nella misura stabilita nella tabella "A" sarà inserita nella riscossione del ruolo successivo.
8. La morosità, darà diritto al Comune di far sospendere, trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza, l'erogazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso.
9. La chiusura della presa sarà eseguita dai tecnici del Comune e sarà redatto apposito verbale.

10. "Gli utenti morosi a cui e' stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito pagamento delle somme dovute, devono fare domanda di riallaccio ed effettuare un versamento di cui alla Tabella "A" quale tassa di riallaccio per rimborso spese".

#### ART.10

#### VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve effettuare la voltura dell'utenza, entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione.

Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura prevista dalla tabella A

2. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura dell'utenza

La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopradescritti

3. Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento sempreché quest'ultimo non abbia provveduto alla disdetta dell'utenza esistente a suo nome nei tempi e modi previsti.
4. Nel caso di vendita dello stabile approvvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune il quale provvederà a disattivare l'utenza.
5. Fino alla disattivazione dell'impianto sarà dovuto il pagamento del canone per il periodo di riferimento dal titolare del contratto in vigore.
6. La voltura del contratto di concessione può essere effettuata d'ufficio al coniuge o altri purché comproprietari dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto, ed in caso di decesso al coniuge superstite. Essa sarà richiesta per iscritto ma può essere effettuata anche a seguito accertamento dell'ufficio.
7. L'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.
8. Una concessione di erogazione soppressa definitivamente non si può ripristinare se non con un nuovo contratto.
9. La riattivazione riguarda solo un utenza sospesa temporaneamente per cui si potrà richiedere la riattivazione secondo le norme prescritte all'art.15.

#### ART. 11

#### OPERE DI PRESA - FONTANINE PUBBLICHE

1. Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi l'apparecchio di misura e la *saracinesca di interruzione*, già predisposti per la piombatura, saranno eseguite e fornite a cura e spese dell'utente
2. Tutte le opere idrauliche esterne, dal punto di allaccio al pubblico acquedotto fino al misuratore, potranno essere eseguite da tecnici privati abilitati, sotto la direzione dei tecnici comunali, che certificheranno l'esatta esecuzione dei lavori.

3. L'Ufficio tecnico del Comune verificherà che le caratteristiche del materiale occorrente e il diametro della presa e il luogo più idoneo per la derivazione della presa sia conforme a quanto preventivamente previsto.
4. Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e della stessa opera di presa saranno a carico dell'utenza solo ove da essa provocati, con addebito delle spese secondo i conteggi redatti dal competente ufficio tecnico.
5. Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi di questo resi necessari, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune prima della esecuzione dei relativi lavori e di certificazione del tecnico esecutore.
6. Il Comune potrà autorizzare la modifica degli impianti da contatore singolo in impianti a contatore generale e viceversa; le opere necessarie ad adeguare gli impianti saranno a carico dell'utenza.
7. È vietato per le fontanine pubbliche ad erogazione gratuita:
  - a) attingere acqua con recipienti di capacità superiore ai venti litri;
  - b) applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati, cisterne, botti, ecc.
  - c) modificare o alterare il getto d'acqua;
8. Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, pretenderà le multe previste per tale tipo di infrazione.

## **ART. 12 PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E MANUTENZIONE**

1. Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune mentre l'utente avrà diritto all'uso e l'obbligo della manutenzione.
2. Devono essere preventivamente autorizzate dal Comune tutte le manovre verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali fino all'apparecchio misuratore compreso.
3. Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente certificati da tecnici abilitati e sotto il controllo di un tecnico Comunale.
4. Gli impianti fino all'apparecchio misuratore, anche se costruiti a spese dell'utente, divengono - con la stipula del contratto di utenza - bene patrimoniale del Comune.
5. L'Ente, quando per cause di guasti dovuti all'utenza si verificherà una rilevante perdita di acqua, può interrompere la fornitura riparando immediatamente il guasto addebitandone il relativo importo a chi ha causato il danno, anche in modo coattivo.
6. Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna, sono a carico dell'Ente

**ART. 13**  
**TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA**

1. L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua verrà fornito ed installato dal Comune.
2. Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'ufficio competente in relazione alla natura della concessione.
3. L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa previa collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.
4. Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza.
5. Tutti gli apparecchi di misura devono essere muniti di suggello di garanzia apposto dal tecnico comunale al momento del collaudo.

La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre al Comune mentre sarà a carico dell'utente la custodia da manomissioni e da furti e la manutenzione di ogni altra opera costituente l'impianto idrico, di eventuali danni arrecati a tali opere, deve rivalere il Comune delle spese di riparazione sostenute e pagare le multe previste o determinate dal tecnico responsabile.

L'utente è inoltre responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque cause prodotte addebitabili all'utente, dagli impianti installati dopo la posa in opera del contatore; né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di eventuali danni derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

**ART. 14**  
**VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA**

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa.
2. Tutti gli apparecchi misuratori saranno forniti a cura e spese dell'Ente, che stabilirà il tipo e il calibro del misuratore in relazione alla natura della concessione. Le opere potranno anche essere eseguite, previa autorizzazione, da fontanieri abilitati che certificano il lavoro eseguito.
3. Il collaudatore comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e nella verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi.
4. L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.

## **ART. 15**

### **GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ALLE CONDUTTURE ESTERNE**

1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio preposto del Comune gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto.
2. L'Ente in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore idrico, effettua la sostituzione del misuratore guasto.
3. I misuratori non possono essere sostituiti se non preventivamente autorizzati dal Comune.
4. Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc. senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.
5. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata dal personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale firmato dal personale addetto alla rimozione e, se presente, dall'utente o da un suo rappresentante.
6. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

## **ART. 16**

### **RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA**

1. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizioni del Comune.
2. Nei verbali oltre ai dati dell'art. 12 debbono essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.
3. In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica effettuando un deposito cauzionale così come previsto nella tabella "A".
4. All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova
5. IL Comune comunicherà all'utente l'esito della prova.

Se la prova ha fatto riscontrare esatto il contatore il reclamo sarà respinto ed il deposito incamerato dal Comune; se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore con uno scarto del 5% in più o in meno rispetto alla misura risultante dalla prova, le spese della prova e delle riparazioni se possibili resteranno a carico del Comune che disporrà in tal caso. oltre alla restituzione del deposito anche le relative variazioni contabili, l'ammontare dei consumi presunti e secondo il presente regolamento, il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

6. L'Ente provvederà a sostituire il contatore che a seguito verifica risultasse avere un cattivo funzionamento.
7. Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d'ufficio sul misuratore per verificarne la funzionalità e in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore disporre la sostituzione come previsto al comma precedente.

#### Art. 17

### RESPONSABILITÀ' DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore e della saracinesca di presa, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.
2. L'utente, risponde della buona manutenzione degli impianti interni e inoltre, assieme al tecnico certificatore anche della costruzione
3. L'utente può richiedere la sospensione temporanea dell'utenza a lui intestata per un periodo non inferiore a 12 mesi e massimo 24 mesi. Trascorso tale periodo l'utenza sarà definitivamente soppressa. All'atto della richiesta di sospensione sarà redatto apposito verbale con la rilevazione della lettura, il tipo di misuratore, il motivo della sospensione e la piombatura della saracinesca di presa.
4. La riattivazione può essere effettuata anche a nome di altra persona (per es. inquilino) con la sottoscrizione di nuovo contratto e il versamento, previsto in tabella "A", per rimborso spese di riallaccio.
5. Il canone fisso durante il periodo della sospensione sarà sospeso con esclusione dei periodi di sospensione inferiori a 12 mesi.
6. Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito del pagamento delle somme dovute, con piombatura della saracinesca di presa, devono effettuare un versamento quale rimborso spese di riallaccio, previsto nella tabella A.

#### ART.18

### VINCOLI, REVOCHE E IMPEGNI CONTRATTUALI

1. È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze
2. Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori
4. Sono a carico dell'utente la spesa della eventuale registrazione del contratto nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali relativi alla somministrazione
5. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura per il canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.
6. E' fatto assoluto divieto pompare acqua direttamente dall'acquedotto comunale, è fatto assoluto divieto di usare l'acqua a scopo d'irrigazione e di cessione gratuita o a pagamento.
7. L'utente non può, per qualsiasi ragione, far derivazioni a favore di altri, anche se trattasi di parenti abitanti in appartamenti contigui, superiori o inferiori; non può inoltre cedere ad altri acqua, in qualsiasi modo, dietro compenso o gratuito, né può infine adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati in contratto.

**ART.19**  
**PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

1. La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione del contratto di concessione, al pagamento della tassa di allacciamento , al versamento per diritti contrattuali nella misura stabilita dalla legge.
2. Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
  - 1) cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita IVA;
  - 2) indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltreché la superficie complessiva abitabile
  - 3) durata della fornitura;
  - 4) categoria per l'uso cui è destinata la fornitura;
  - 5) tariffa o prezzo unitario in vigore che tuttavia sono sottoposte alle variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi competenti;
  - 6) eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.
3. La concessione di forniture temporanee od occasionali è inoltre subordinata alle seguenti altre condizioni:
  - a) la somministrazione d'acqua per "uso temporaneo" verrà concessa solo dietro presentazione di concessione edificatoria.
  - b) Versamento di una cauzione, che sarà rimborsata ad ultimazione dei lavori.
  - c) Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria con concessione di un'eventuale proroga. In ogni caso il contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il pagamento dell'acqua consumata
  - d) L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata tempestivamente

**ART. 20**  
**GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA**

1. Qualora all'atto della lettura dell'apparecchio di misura venga riscontrato il cattivo funzionamento dello stesso, all'utente sarà addebitato per la prima volta dopo l'accertamento del guasto un consumo uguale alla media degli ultimi due anni.

## ART.21 VIGILANZA

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qual volta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura, e del non utilizzo dell'acqua a fini irrigui e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali.
2. Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli impianti.
3. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.
5. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.
6. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
7. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati. In caso d'inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando per l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

## ART. 22 DIVIETI E OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

1. All'utente è assolutamente vietato:
  - di rivendere l'acqua;
  - di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi; X
  - di applicare pompe alla rete idrica comunale;
  - di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
  - di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto di concessione
  - collegare l'impianto idrico, che deve essere autonomo dalla rete elettrica, ad apparecchi domestici elettrici .
  - di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o con mista a sostanze estranee o di altra provenienza,
  - di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero. avente i necessari

requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio

2. L'utente, invece, ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza:

- i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.

- tutte le bocche di erogazione in modo che l'acqua esca con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

-il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente, a sue spese, non avrà eliminato gli inconvenienti riscontrati in base alle prescrizioni tecniche impartite.

### **ART. 23 SANZIONI**

1. Salvo i casi di falsità e di frode, per i quali si provvederà a norma del codice penale, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con le sanzioni determinate nella tabella "A".
2. Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dagli addetti al servizio Comunale all'uopo autorizzati o dai VV.UU.

Ogni infrazione dà inoltre al Comune il diritto insindacabile di procedere alla sospensione della concessione .

### **ART. 24 TASSE E IMPOSTE**

1. Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

### **ART. 25 OBBLIGATORIETÀ**

1. Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.
2. Sin dalla stipula della convenzione, l'utente stesso è soggetto, senza alcuna riserva, a tutte quelle variazioni ed aggiunte, a carattere temporaneo o permanente, che l'Amministrazione intendesse adottare per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica, per la buona conservazione e manutenzione della rete, per il buon andamento del servizio e la regolare

distribuzione delle acque.

3. Se durante la concessione l'Amministrazione Comunale modifichi le tariffe oppure adotti diverse disposizioni regolamentari, esse sono de jure applicabili all'utente, senza che questi possa rifiutarsi o muovere eccezioni o pretese di sorta. E' sola riservata all'utente la facoltà di chiedere la rescissione della concessione che ha efficacia dall'inizio del bimestre solare successivo a quello cui venne presentata la richiesta pagando tutti i consumi già effettuati.

## ART. 26 RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di leggi vigenti, nonché le norme contenute nei provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale dei Prezzi o dei suoi Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.

2. Nel caso che risulti già un verbale di suggellazione del contatore e viene accertata la manomissione degli impianti si applicano le sanzioni previste nella tabella "A". L'Ufficio provvederà alla rilevazione delle utenze per le quali non risulta redatto il verbale di posa in opera delle apparecchiature di misura e degli adempimenti di cui all'art.14 del presente Regolamento, provvedendo a quanto stabilito dallo stesso.

3. Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare delle concessioni, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, eustodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente alla rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scaldacqua, lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete. In particolare è assolutamente vietato il collegamento nei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

## ART.26 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento. Vengono fatte salve particolari condizioni e le eventuali clausole inserite.
3. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.
4. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne incorra la materiale trascrizione.

## Tabella A

### TARIFFE ACQUA **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI ABITAZIONE PRINCIPALE** **- CATEGORIA A -**

**1 - per un minimo di mc. 9 al mese lit. 35.000 annue**

Per i nuclei familiari superiori a 3 ( tre ) persone la quantità dei mc. per nucleo familiare è aumentato a 12 al mese

Per il 1° mc. di eccedenza lire 2.000; per il 2° mc. di eccedenza lire 3.000; per il 3° mc. di eccedenza e per quelli successivi lit. 4.500.

### UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI **- CATEGORIA B -**

**1- per negozi , generi alimentari e uffici con un minimo consumo di mc.12 al mese lit.46.000 annue**

Per il 1° mc. di eccedenza lire 2.000; per il 2° mc. di eccedenza lire 3.000; per il 3° mc. di eccedenza e per quelli successivi lit. 4.500.

**2- per altre attività di alto consumo, come industrie, segherie, autolavaggi alberghi ristoranti, bar e altre: per consumo minimo di mc. 15 al mese lire 60.000 annue.**

Per il 1° mc. di eccedenza lire 3.000; per il 2° mc. di eccedenza lire 4.000; per il 3° mc. di eccedenza e per quelli successivi lit. 5.500.

**3- per impianti estrazione oli: per consumo minimo di mc. 12 al mese lire 60.000 annue**

Per i primi 15 mc. di eccedenza lire 4.000; per eccedenza superiore a 15 mc. e fino a 30 mc. al mese lire 5.000; per ogni mc. in eccedenza a 30 mc. al mese lit. 5.500.

**4- per cantieri edili: per consumo minimo di mc. 15 al mese lire 150.000 annue**

Per il 1° mc. di eccedenza lire 3.000; per il 2° mc. di eccedenza lire 4.000; per il 3° mc. di eccedenza e per quelli successivi lit. 5.500.

**UTENZE NON RESIDENTI, SECONDA ABITAZIONE E UTENZE AD USO DOMESTICO  
TEMPORANEO - CATEGORIA " C " - " D " E PERTINENZA UNICA**

**1 - per un minimo di mc. 9 al mese lit. 50.000 annue**

Per i nuclei familiari superiori a 3 ( tre ) persone la quantità dei mc. per nucleo familiare è aumentato a 12 al mese

Per il 1° mc. di eccedenza lire 2.000; per il 2° mc. di eccedenza lire 3.000; per il 3° mc. di eccedenza e per quelli successivi lit. 4.500.

**UTENZE PER PERTINENZE AGRICOLE ED AUTORIMESSE**

**- CATEGORIA E -**

**1 - per un minimo di mc. 2 al mese lit. 50.000 annue**

Per il 1° mc. di eccedenza lire 2.000; per il 2° mc. di eccedenza lire 3.000; per il 3° mc. di eccedenza e per quelli successivi lit. 4.500.

**N.B.**

Se connessa alla prima abitazione, si paga una sola utenza, sommando tra loro i consumi per il calcolo minimo dell'eccedenza. Ciò, anche, se la pertinenza è distante dall'abitazione.

- Tassa allaccio con fornitura misuratori £ 150.000

- Rimborso spese allaccio

- Cauzione per verifica contatore
- Versamento per riallaccio utenza sospesa
- Indennità di mora fino a novanta giorni dopo la scadenza 3%
- Oltre il novantesimo giorno 10% interessi legali
- Sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 500.000
- Riscossione ruolo in unica rata fino a £ 200.000 e in due rate per importi superiori.

## INDICE

- Art. 1 - Gestione dell'acquedotto e norme per le concessioni;
- Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua e tipi di concessione;
- Art. 3 - Domanda di concessione;
- Art. 4 - Adempimenti per il rilascio di Nuova utenza - Inizio dell'erogazione;
- Art. 5 - Norme per la concessione e la stipula del contratto di concessione;
- Art. 6 - Norme per la concessione e la stipula del contratto di fornitura in Unita' Condominiali;
- Art. 7 - Contratto di concessione;
- Art. 8 - Lettura apparecchi di misura;
- Art. 9 - Misura e pagamento del canone;
- Art. 10 - Voltura e riattivazione dell'utenza;
- Art. 11 - Opere di presa-Fontanine pubbliche;
- Art. 12 - Proprietà delle condotte e manutenzione;
- Art. 13 - Tipi degli apparecchi di misura;
- Art. 14 - Verbali di posa in opera dell'apparecchio di misura
- Art. 15 - Guasti agli apparecchi di misura e alle condutture esterne;
- Art. 16 - Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura -(Verifica);
- Art. 17 - Responsabilità dell'utente e sospensione temporanea;